CITTÀ DI ANDRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2891 DEL 14/12/2020

Servizio Personale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2020 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

1. il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
3. le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. – Funzioni Locali – per il triennio 2016/2018, il quale, tra l'altro, prevede all'art. 67 nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che :

- " A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ..." (1°comma);

- ".... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative . ...." (1°comma);

- " La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017."(7°comma).

Richiamato l'art.67 comma 2 lett. a) secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 e seguenti";

Considerato che sulla base dei calcoli elaborati dall'Ufficio trattamento economico l'importo inerente il suddetto incremento risulta essere pari ad € 31.116,80;

Dato atto che sulla base della dichiarazione congiunta n.5 in relazione a tale incremento le parti hanno concordato che lo stesso, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;

Dato atto inoltre che l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam relativi al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 di cui all'art.67 comma 2 lett.c) non può incrementare il fondo 2020, secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 6 del C.C.N.L. 21/05/2018, in quanto questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2018 del 29/08/2018, ricorreva alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con contestuale richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243 ter del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto, inoltre, che, a seguito del trasferimento presso il Comune di Andria, mediante procedure di mobilità interamente riservate ai dipendenti provinciali in soprannumero, espletate in ottemperanza agli artt. 1, commi 421 e ss. della Legge n. 190/2014 e 4 del D.L. n. 78/2015, sono transitati nell'organico di questo Ente n. 7 dipendenti provinciali posti in posizione soprannumeraria;

Considerato che facendo seguito al quadro normativo in vigore in materia di ricollocamento di dipendenti provinciali soprannumerari, oltre che di quanto indicato nella nota prot. n. 0108884 del 16.12.2015, depositata agli atti d'ufficio, l'Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 4369 del 31.12.2015, recante "*Provvedimenti relativi all'inquadramento dei dipendenti provinciali transitati nei ruoli del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 96, lett. a), della Legge n. 56/2014*", dava atto che, alla luce della normativa vigente, le somme relative all'inquadramento dei dipendenti provinciali transitati negli organici del Comune di Andria, costituiscono autonome voci di finanziamento del Fondo del salario accessorio a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni a venire, andando a costituire specifico fondo, destinato esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito del più generale fondo delle risorse decentrate del personale comunale, a valere sulle risorse relative alle capacità assunzionali di questo Ente;

Richiamato, tuttavia, l'art. 1, comma 800, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, (Legge di Bilancio 2018), il quale testualmente statuisce che "*Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in*

altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio";

Considerato, pertanto, che per conseguire l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale provinciale trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 viene disapplicata la disposizione normativa che prevedeva la formazione di un fondo separato relativo al trattamento accessorio del personale trasferito. Viene mantenuto l'assegno *ad personam* per il personale che a causa del trasferimento si trovasse in una condizione retributiva meno favorevole. In connessione a tali disposizioni, gli enti destinatari del personale potranno incrementare i fon di del trattamento accessorio "*in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*". Restano fermi i vincoli dell'incidenza delle spese di personali sulle entrate correnti e il pareggio di bilancio;

Dato atto che, nel caso di specie, non si configura una condizione retributiva meno favorevole per i dipendenti provinciali transitati nell'organico di questo Ente, i quali non maturano, pertanto, il diritto al predetto assegno *ad personam*;

Considerato che il fondo destinato alla retribuzione di Posizione e di risultato del personale in Posizione Organizzativa, come convenuto in sede di delegazione trattante del 20/01/2017 è pari ad € 195.000,00, calcolato al netto della somma di € 19.000,00 (quota "soppressa" di trasferimento provinciale da destinarsi alle P.O.) e che pertanto ai sensi dell'art. 67 comma 1 del C.C.N.L. 21/05/2018, la suddetta somma deve essere decurtata dall'importo unico consolidato di tutte le risorse stabili decentrate indicate dall'articolo 31 comma 2 del C.C.N.L. 22/01/2004 relative

all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

Considerato che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall'articolo 67 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e risultano suddivise in:

Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40, comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".*

Visto l'art. 1, commi da 557 a 557-*quater,* della la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 1.947.157,34, al netto delle decurtazioni 2014-2015 ammontanti ad € 309.853,33 e della decurtazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016, pari ad € 84.915,64;

Rilevato, dunque, che occorre procedere alla costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che:

- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 sono improntati al rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2019 da riportare sul 2020 in quanto non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna*;*

Dato atto che ns. nota del 02/12/2020 prot. n. 98351 si chiedeva di comunicare a tutti i dirigenti, le risorse finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale ex art. 15

comma 1 lett. K del CCNL 01/04/1999;

Vista la nota prot. n. 98858 del 03/12/2020 del Servizio Avvocatura, che, quantificava in € 40.000,00 l'importo relativo alle risorse suddette;

Vista la nota prot. n. 97586 del 30/11/2020 del Servizio Al Cittadino Ufficio Anagrafe, che, quantificava in € 7.000,00 lorde l'importo relativo alle risorse da apporre per l'ingresso dell'Ente nel circuito ANPR;

Vista la nota prot. n. 29512 del 26/03/2019 e n. 54822 del 14/06/2019 a firma della dirigente Dott.ssa Liddo Laura, che, quantificava in complessivi € 37.723,64, al netto di oneri ed Irap, l'importo relativo alle risorse suddette (ISTAT) anche per le annualità 2020 e 2021;

Vista la nota prot. n. 99247 del 04/12/2020 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, che, quantificava in totali € 11.654,86 l'importo relativo alle risorse suddette (Buoni Servizio Anziani e Disabili € 3.217,51 e Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza);

Vista la nota prot. n. 99585 del 07/12/2020 a firma del Capo Servizio Tecnico Ing. Paolo Bavaro, che, quantificava in complessivi € 38.280,50, al lordo di oneri ed Irap, l'importo relativo alle risorse suddette (Incentivi tecnici);

Vista la nota prot. n. 99142 del 04/12/2020 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, che, quantificava in totali € 25.040,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Art. 113 D. Lgs. 50/2016 Incentivi 2%);

Vista la nota prot. n. 100492 del 10/12/2020 a firma del Comandante della P.M. Dott. Riccardo Zingaro, che, quantificava in totali € 70.000,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Proventi sanzioni amministrative del C.D.S. ex art. 208);

Considerato che, in relazione ai compensi Istat si rende necessario prevedere una somma di € 1.000,00 come da indicazioni del Settore di competenza agli atti del Servizio Personale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione, in via definitiva, del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina oggi vigente, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.629.015,22 (PARTE STABILE), al netto dello stanziamento inerente le posizioni organizzative pari ad € 195.000,00, e nell'ammontare complessivo pari ad € 221.044,14 (PARTE VARIABILE), come da prospetti "Fondo risorse decentrate anno 2020", allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A,B**);

VISTA, altresì, la nota MEF RGS prot. n. 255871 del 12/12/2018 acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 0111964/2018 del 13/12/2018, nella quale in conseguenza della verifica amministrativo-contabile presso questo Comune ed in riscontro alle deduzioni dell'Ente ritiene illegittimo in riferimento agli anni 2014 e 2015 il riconosciuto incremento delle risorse stabili del Fondo, a seguito della rivisitazione degli stessi in applicazione del D.L. n.16/2014, e che tale

rilievo deve ritenersi opponibile anche in riferimento al Fondo incentivante per l'anno 2020 avendo questo Ente riconfermato per la presente annualità la consistenza delle risorse stabili derivante dalla rivisitazione ex D.L. n.16/2014;

RITENUTO, pertanto, necessario apporre in ogni caso una clausola sospensiva di ogni pagamento ulteriore a valere sul Fondo incentivante anno 2020 per quanto concerne gli istituti di premialità collegata alla performance, indennità di responsabilità e retribuzione di risultato delle P.O., se non all'esito della definitiva conclusione delle operazioni di rivisitazione e ricostituzione del Fondo attualmente in corso, e con riserva per l'Amministrazione di eventuale rideterminazione in riduzione delle complessive risorse stabili costituenti il fondo dell'anno 2020 e di conseguente definitiva non erogazione di somme, a valere sul fondo anno 2020, che dovessero ritenersi definite in misura eccedente a quelle effettivamente riconoscibili;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Considerato che in relazione alla nota prot. n. 99247/2020 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, che, quantificava in € 11.654,86 l'importo relativo alle risorse suddette (Buoni Servizio Infanzia Adolescenza Anziani e Disabili), le stesse non vengono inserite nel fondo anno 2020, fatta salva ogni ulteriore verifica e determinazione in ordine alla legittimazione normativa del detto inserimento;

Considerato che con nota prot. n. 29512 del 26/03/2019 e n. 54822 del 14/06/2019 a firma della dirigente Dott.ssa Liddo Laura, i compensi Istat venivano quantificati in complessivi € 37.723,64, anche per le annualità 2020 e 2021, al netto di oneri ed Irap, e che tali somme trovano copertura nel seguente capitolo del bilancio 2020:
€ 37.723,64 capitolo 58103 P.I.C.: 1.01.01.01.002 " Incentivi Istat al personale Censimento permanente";

Considerato che, in relazione ai compensi Istat si rende necessario prevedere una somma di € 1.000,00 come da indicazioni del Settore di competenza agli atti del Servizio Personale e che gli stessi trovano copertura nel bilancio 2020 nel capitolo 58001 P.I.C.: 1.01.01.01.002 "Incentivi Istat Indagini sulla salute";

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, C.C.N.L. 21/05/2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: *"Ricorso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243-Bis, D. lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art.243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.";*

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: " *Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli art.. 243-bis e segg. TUEL. Accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art.243-ter TUEL. Approvazione";*

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n°10 del 30/08/2019 adottata con i poteri del Consiglio, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs .n267/2000*;

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n°96 del 15/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione documento unico di programmazione (d.u.p.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.""*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n°98 del 17/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n. 118/2011).""*

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°39 del 20/07/2020: *Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n°118/2011) – paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D. Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°40 del 21/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 D. Lgs. n.118/2011).""*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°46 del 10/08/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.227 del D. Lgs n.267/2000;*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°48 del 01/09/2020 avente ad oggetto: *""Variazione di Bilancio di previsione 2020-2022 (art.175 del D.Lgs. n.267/2000;*

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata da parte della scrivente Responsabile del procedimento, dott.ssa Ottavia Matera Dirigente ad interim e ad acta del Servizio Risorse, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente ad acta e ad interim del Servizio Risorse Umane, giusto Decreto Sindacale n. 948 del 30.11.2020;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) di costituire ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. – Funzioni Locali 2016/2018, il fondo definitivo delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo di € 1.848.059,36, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, specificando che l'ammontare complessivo pari ad € 1.629.015,22 è inerente alla PARTE STABILE, al netto dello stanziamento inerente le posizioni organizzative pari ad € 195.000,00, e che l'ammontare complessivo pari ad € 219.044,14 è inerente alla PARTE VARIABILE, come da prospetti "Fondo risorse decentrate anno 2020", allegati al presente atto (**Allegato A,B**);

3) di prendere atto della nota MEF RGS prot. n. 255871 del 12/12/2018 acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 0111964/2018 del 13/12/2018, nella quale in conseguenza della verifica amministrativo-contabile presso questo Comune ed in riscontro alle deduzioni dell'Ente, ritiene illegittimo in riferimento agli anni 2014 e 2015 il riconosciuto incremento delle risorse stabili del Fondo, a seguito della rivisitazione degli stessi in applicazione del D.L. n.16/2014, e che tale rilievo deve ritenersi opponibile anche in riferimento al Fondo incentivante per l'anno 2020 avendo questo Ente riconfermato per la presente annualità la consistenza delle risorse stabili derivante dalla rivisitazione ex D.L. n.16/2014;

4) **per l'effetto,** di dare atto che l'integrale utilizzo del fondo così costituito resta subordinato alla definitiva conclusione delle operazioni di rivisitazione e ricostituzione del Fondo attualmente in corso, e con riserva di eventuale rideterminazione in riduzione delle complessive risorse stabili costituenti il fondo dell'anno 2020; conseguentemente non si darà luogo alla erogazione delle ulteriori somme, a valere sul fondo anno 2020, che dovessero ritenersi appostate in misura eccedente a quelle effettivamente riconoscibili; a tal fine il contratto decentrato, parte economica, da sottoscriversi con le organizzazioni sindacali dovrà recare apposita clausola sospensiva di ogni pagamento ulteriore a valere sul Fondo incentivante anno 2020 per quanto concerne gli istituti di premialità collegata alla performance, indennità di responsabilità e retribuzione di risultato delle P.O., se non all'esito del definitivo accertamento della effettiva consistenza del fondo incentivante 2020.

5) di dare atto che, in relazione alla nota prot. n. 99247/2020 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, che, quantificava in € 11.654,86 l'importo relativo alle risorse variabili (Buoni Servizio Infanzia Adolescenza Anziani e Disabili), le stesse non vengono inserite nel fondo anno 2020, fatta salva ogni ulteriore verifica e determinazione in ordine alla legittimazione normativa del detto inserimento;

6) di dare atto che con nota prot. n. 97586 del 30/11/2020 del Servizio al Cittadino Ufficio Anagrafe, si quantificava in € 7.000,00 lorde l'importo relativo alle risorse da apporre per l'ingresso dell'Ente nel circuito ANPR;

7) di dare atto che con nota prot. n. 98858 del 03/12/2020 il Servizio Avvocatura, ha quantificato in € 40.000,00 l'importo relativo alle risorse variabili inerenti l'anno 2020;

8) di dare atto che con nota prot. n. 29512 del 26/03/2019 e n. 54822 del 14/06/2019 a firma della dirigente Dott.ssa Liddo Laura, i compensi Istat venivano quantificati in complessivi € 37.723,64, anche per le annualità 2020 e 2021, al netto di oneri ed Irap, e che tali somme trovano copertura nel seguente capitolo del bilancio 2020:
€ 37.723,64 capitolo 58103 P.I.C.: 1.01.01.01.002 " Incentivi Istat al personale Censimento permanente" e che in relazione ai compensi Istat è stata prevista una somma di € 1.000,00 come da indicazioni del Settore di competenza agli atti del Servizio Personale e che gli stessi trovano copertura nel bilancio 2020 nel capitolo 58001 P.I.C.: 1.01.01.01.002 "Incentivi Istat Indagini sulla salute";

9) di dare atto che con nota prot. n. 100492 del 10/12/2020 a firma del Comandante della P.M. Dott. Riccardo Zingaro, si quantificava in totali € 70.000,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Proventi sanzioni amministrative del C.D.S. ex art. 208), specificando che tali somme trovano copertura nei capitoli propri del settore di competenza;

10) di dare atto che con nota prot. n. 99585 del 07/12/2020 a firma del Capo Servizio Tecnico Ing. Paolo Bavaro, si quantificava in complessivi € 38.280,50, al lordo di oneri ed Irap, l'importo relativo alle risorse suddette (Incentivi tecnici), specificando che tali somme trovano copertura nei capitoli propri del settore di competenza;

11) di dare atto che con nota prot. n. 99142 del 04/12/2020 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, si quantificava in totali € 25.040,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Art. 113 D. Lgs. 50/2016 Incentivi 2%), specificando che tali somme trovano copertura nei capitoli propri del settore di competenza;

12) di prendere atto che con determina dirigenziale n. 110 del 22/01/2020 sono stati impegnati, nel bilancio di previsione finanziario 2020, i seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 58001, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato "FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - DIPENDENTI COMUNALI VARI SETTORI", per complessivi € 1.629.015,22;
- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato "ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE", per complessivi € 415.398,88, comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);
- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato

"IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO" per complessivi € 138.466,29;

13) di impegnare, per differenza, nel bilancio di previsione finanziario 2020, i seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 58001, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato "FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - DIPENDENTI COMUNALI VARI SETTORI", per complessivi € 48.000,00;
- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato "ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE", per complessivi € 12.240,00, comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);
- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato "IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO" per complessivi € 4.080.00;

14) di trasmettere il presente atto all'Area Servizi Interni Settore Programmazione economica e finanziaria, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

15) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

16) di attestare che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;

17) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, C.C.N.L. 21/05/2018;

18) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 97/2016.

CITTÀ DI ANDRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2891 DEL 14/12/2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2020 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
